Codice A1816B
D.D. 23 luglio 2020, n. 1950
Legge regionale n° 45/89 e s.m.i.-Legge regionale n° 4/2009-Revisione speciale e rifunzionalizzazione della seggiovia ''Berlino''-Interventi in comune di Garessio-Proponente Unione Montana Alta Valle Tanaro.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1950/A1816B/2020 DEL 23/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale n° 45/89 e s.m.i.–Legge regionale n° 4/2009–Revisione speciale e rifunzionalizzazione della seggiovia “Berlino”-Interventi in comune di Garessio-Proponente Unione Montana Alta Valle Tanaro.

In data 02/07/2020 è pervenuta tramite l’Arch Stefano Pomero Capogruppo mandatario la richiesta (acquisita al ns. prot. al n° 32992) tesa ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione della “Revisione speciale e rifunzionalizzazione della seggiovia “Berlino” in comune di Garessio proponente l’Unione Montana Alta Valle Tanaro.
In data 20.07.2020 acquisito al ns. prot. al n. 35521 è pervenuto il parere di competenza su aspetti geologici e nivologici redatto dal Settore Geologico della Regione Piemonte che di seguito viene riportato:
“L’impianto di risalita denominato “Berlino” si sviluppa tra le quote 1300 m e 1750 s.l.m. nel comprensorio sciistico di Garessio 2000.
Le opere in progetto consistono in interventi di adeguamento dell’impianto elettrico ed elettromeccanico della seggiovia, oltre a modesti interventi di rimodellamento dei piani d’imbarco e sbarco della seggiovia, al fine di consentire l’utilizzo estivo della seggiovia, per un volume complessivo di terreno oggetto di movimentazione pari a 1263 mc. E’ previsto inoltre un intervento di sistemazione di un dissesto localizzato superficiale, ubicato presso la stazione di valle, attraverso un rimodellamento del terreno di copertura che costituisce la scarpata e la realizzazione di un fosso di guardia a monte per il drenaggio delle acque di ruscellamento che hanno innescato il fenomeno dissestivo.
In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze delle indagini geologiche e nivologiche, contenute nelle rispettive relazioni a firma del Dott. Geol. Umberto Paire;
- considerato che nell’area oggetto d’intervento non risultano forme di dissesto areale che possano

interferire con i lavori in progetto, come confermato dal quadro del dissesto fornito dagli allegati geologici al PRGC, dall'Atlante dei dissesti del PAI e dalla consultazione del Sistema Informativo dei Fenomeni Franosi in Piemonte (SIFRAP) per l'area in oggetto;

- preso atto che non sussistono interazioni tra le aree d'intervento ed eventuali fenomeni valanghivi, come confermato dal quadro delle informazioni sulle valanghe rappresentato nella documentazione allegata al PRGC vigente; il territorio comunale di Garessio non è compreso tra quelli analizzati dal Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Stefano Pomero per la parte tecnica e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Umberto Paire per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.
Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- il recapito delle acque superficiali drenate dalla canaletta a monte del piccolo dissesto indicato presso la stazione di valle dell'impianto dovrà avvenire in un impluvio, con la realizzazione di opere (es. platea in massi) che impediscano l'innesco di fenomeni erosivi concentrati.

Si specifica infine che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, ne' all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti."
La superficie stimata d'intervento indicata nella "Richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico" risulta di m^2 1.245
Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto al versamento di una cauzione e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4 lett. b) della medesima legge il soggetto autorizzato non è tenuto ad effettuare il rimboschimento.
L'autorizzazione è rilasciata, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n° 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n° 45 s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 26/04/2000, n° 44 art. 63;
- VISTA la legge regionale 08/07/2008, n° 23;
- VISTA la legge regionale 10/02/2009, n° 4 s.m.i.;
- VISTA la Circolare PGR n° 3 AMB del 10/09/2018;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;
- VISTA la D.G.R. n° 1-2692 del 23/12/2015;
- VISTA la legge regionale 26/01/2009 n° 2;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza, ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., l'Unione Montana Alta Valle Tanaro ad effettuare i lavori indicati nel progetto per la revisione speciale e rifunzionalizzazioene della seggiovia "Berlino" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Garessio. L'interevento prevede l'adeguamento dell'impianto elettrico ed elettromeccanico della seggiovia, rimodellamento dei piani d'imbarco e sbarco della seggiovia e la sistemazione di un dissesto localizzato presso la stazione di valle. La superficie totale stimata viene indicata in circa m^2 1.245 e volumi di movimento terra stimati in circa m^3 1.263, sui terreni individuati negli elaborati progettuali a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
2. per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
3. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
4. al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
5. il recapito delle acque superficiali drenate dalla canaletta a monte del piccolo dissesto indicato presso la stazione di valle dell'impianto dovrà avvenire in un impluvio, con la realizzazione di opere (es. platea in massi) che impediscano l'innesco di fenomeni erosivi concentrati;
6. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella Relazione Geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e

vincolanti;
7. eventuali varianti ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
8. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
9. non si dovranno abbandonare anche temporaneamente materiali di risulta e residui legnosi e qualsiasi volumetria in genere in canali, impluvi, opere idrauliche e corsi d'acqua. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne a quelle d'intervento e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da settori potenzialmente instabili;
10. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato. Il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, impluvi, opere idrauliche ecc). Il terreno di scavo eventualmente in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
11. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali (di ruscellamento), tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
12. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
13. per favorire l'attecchimento delle piante sulle superfici oggetto d'intervento e recupero ambientale dovrà essere impedito il pascolo, anche con la posa di recinzioni o specifici sistemi dissuasori; l'efficienza delle opere di recupero ambientale dovranno essere verificate annualmente;
14. tutte le opere a verde dovranno essere oggetto di una manutenzione sia tramite irrigazioni periodiche che di soccorso sia tramite ulteriori semine nel caso in cui l'attecchimento non avesse raggiunto l'obiettivo progettuale;
15. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
16. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto, rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente provvedimento e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
17. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri Forestale di Ormea dovranno pervenire ad inizio lavori la "Comunicazione di inizio lavori" ed a conclusione una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;

I lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dalla data del provvedimento autorizzativi, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata da Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.
Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto al versamento di una cauzione e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4 lett. b) della medesima legge il soggetto autorizzato non è tenuto ad effettuare il rimboschimento.

Prima dell’inizio dei lavori devono essere effettuate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017 in riferimento alla normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all’art. 24.
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all’autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04.
La presente Autorizzazione non esonera dall’obbligo di dotarsi di ogni altra Autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.
E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.
Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione, il provvedimento potrà essere sospeso, revocato e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure sanzionatorie come previsto dalla normativa vigente.
L’autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell’intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi e delle opere, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente documento.
Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe